

Norme & Tributi Fisco

Conferimenti di quote: chance da sbloccare

IMPOSTE DIRETTE

Il decreto crescita ha esteso il realizzo controllato ma restano nodi operativi

Serve una lettura «ampia» per non penalizzare eccessivamente le holding

Pagina a cura di
Federico Innocenti
Francesco Nobili
Andrea Spinzi

I conferimenti di partecipazioni che non consentono alla società conferitaria di acquisire il controllo trovano una nuova disciplina nel comma 2-bis dell'articolo 177 del Tuir. Disposizione introdotta dalla legge di conversione del decreto crescita (legge 58/2019, articolo 11-bis, comma 1). In analogia a quanto già previsto dal comma 2 per i conferimenti di partecipazioni di controllo, è introdotto il principio del "realizzo controllato" anche per i conferimenti di partecipazioni che rappresentano, complessivamente:

- una percentuale di diritti di voto superiore al 2% o una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5%, se si tratta di titoli negoziati in mercati regolamentati;
- una percentuale superiore al 20% (diritti di voto) o al 25% (capitale o patrimonio), nel caso - più frequente nella prassi - in cui si tratti di altre partecipazioni.

Il criterio è analogo a quello previsto dall'articolo 67, comma 1, lettera c), del Tuir, per definire la soglia di qualificazione ai fini della tassazione dei capital gain realizzati da persone fisiche ed assimilati. In pratica, con il regime di realizzo controllato, non emerge alcuna plusvalenza imponibile qualora

l'incremento del patrimonio netto della conferitaria risulti pari all'ultimo valore fiscale della partecipazione conferita in capo al conferente (circolare 33/E/2010 e risoluzione 43/E/2017).

Secondo la nuova norma, le partecipazioni vanno conferite in società (nuove o esistenti) interamente partecipate dal conferente. Alla lettera pare quindi che se, ad esempio, il conferimento viene effettuato da un soggetto della famiglia a favore di una società detenuta da altri soggetti della stessa, il principio del realizzo controllato di cui al comma 2-bis non sia applicabile. Peraltro, tale interpretazione letterale non sembra in linea con la ratio della norma, che è quella di consentire alla conferitaria di acquisire una partecipazione sopra soglia.

Nonostante nel testo si faccia riferimento al soggetto «conferente», sarebbe auspicabile - in via interpretativa e in coerenza con la ratio - l'estensione del nuovo regime anche ai conferimenti effettuati con un unico atto da più soggetti a favore di una società detenuta dagli stessi. Sarebbe un'impostazione analoga a quanto già avviene per il conferimento di una partecipazione complessivamente di controllo effettuata unitariamente da più soggetti (circolare 138, 147 e 148 del 2019).

Il comma 2-bis prevede che, per i conferimenti di partecipazioni in holding, tali percentuali (2-20% dei diritti di voto o 5-25% del capitale) si riferiscono a tutte le società indistintamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale, tenendo conto dell'effetto demoltiplicativo. Ad esempio, se viene conferita una partecipazione del 30% di una holding non quotata, questa alla lettera - dovrebbe detenere almeno il 67% di ciascuna società direttamente partecipata. In caso con-

trario, considerando l'effetto demoltiplicativo, la percentuale del comma 2-bis non sarebbe rispettata (30% x 67% = 20,1%).

E un'interpretazione letterale molto penalizzante nei casi di holding che detengono varie partecipazioni che rispettano i requisiti sopra illustrati e poche (o addirittura una sola) partecipazioni scarsamente rilevanti che concludono il nuovo regime. Anche in questo caso, è auspicabile uno sforzo interpretativo per consentire l'applicazione della norma, seguendo un criterio sostanziale o di prevalenza economica, coerente con la ratio della norma (che riguarda casi in cui la conferitaria acquisisce partecipazioni sopra soglia in società operative).

Un'interpretazione meno letterale favorirebbe anche le operazioni di riorganizzazione finalizzate al passaggio generazionale e a risolvere problemi di governance.

Il comma 2-bis prevede inoltre che, ai fini dell'applicazione della *participation exemption* (Pex), in caso di successiva cessione della partecipazione ricevuta dalla società conferitaria, quest'ultima debba ininterrottamente detenere tale partecipazione per almeno 60 mesi dal conferimento (invece degli ordinari 12 mesi di *holding period*).

Infine, anche per i conferimenti effettuati secondo la nuova norma si applica l'articolo 175, comma 2, del Tuir, secondo il quale il regime del realizzo controllato non si applica (e, quindi, il valore di realizzo per il conferente è determinato facendo riferimento al valore normale di cui all'articolo 9 del Tuir) ai conferimenti di partecipazioni prive dei requisiti Pex se le partecipazioni nella conferitaria ricevute dal conferente non sono anch'esse prive dei medesimi requisiti (senza considerare l'*holding period*).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I DIVERSI REGIMI FISCALI

Le norme su scambi e conferimenti di partecipazioni

SCAMBI / CONFERIMENTI DI PARTECIPAZIONI	AMBITO	QUOTA	REGIME FISCALE
Articolo 175, comma 1, del Tuir	Domestico (tra soggetti nell'esercizio d'impresa)	Partecipazioni di controllo o di collegamento (articolo 2359 del Codice civile)	Realizzo controllato (*)
Articolo 177, comma 2, del Tuir	Domestico	Partecipazioni di controllo (articolo 2359 del Codice civile)	Realizzo controllato (**)
Articolo 177, comma 2-bis, del Tuir	Domestico	Partecipazioni maggiori 2/20% dei diritti di voto ovvero 5/25% del capitale o del patrimonio	Realizzo controllato (**)
Articolo 178-179 del Tuir	Intracomunitario	Partecipazioni di controllo (articolo 2359 del Codice civile)	Neutralità (***)

(*) Il valore di realizzo è quello attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell'oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario. (**) Non emerge alcuna plusvalenza imponibile qualora l'incremento del patrimonio netto della conferitaria risulti pari all'ultimo valore fiscale della partecipazione conferita in capo al conferente. (***) Non emerge alcuna plusvalenza imponibile indipendentemente dal comportamento contabile adottato.

LE RISPOSTE A INTERPELLO

Benefici limitati per i diritti parziari

Il conferimento di usufrutto e nuda proprietà è premiato solo in casi ben definiti

In tema di scambio di partecipazioni di controllo mediante conferimento (ex articolo 177, comma 2, del Tuir), nel 2019 l'agenzia delle Entrate si è occupata in due occasioni del regime fiscale che può essere applicato al conferimento di diritti di nuda proprietà ed usufrutto.

Nella prima (risposta a interpellato 147/2019), i contribuenti intendevano effettuare due operazioni di scambio di partecipazioni conferendo una quota del 50% delle società Alfa e Gamma (entrambe detenute da Tizio in nuda proprietà e da Caio in usufrutto) nella società Beta, già titolare di una partecipazione del 12,895% in Alfa e del 28,6207% in Gamma. In tal modo, Beta avrebbe acquisito il controllo di Alfa e Gamma. In cambio, Tizio e Caio avrebbero ricev-

uto quote della conferitaria in piena proprietà.

La seconda (risposta 290/2019) riguardava il conferimento di una partecipazione del 90% in piena proprietà e di una quota del 10% in nuda proprietà, mantenendo il diritto di usufrutto sul 10% della società scambiata.

Le risposte delle Entrate

Con riferimento alle fattispecie appena descritte, l'Agenzia ha affermato che:

- non possono beneficiare del regime del cosiddetto "realizzo controllato" i conferimenti di singoli diritti parziari (di nuda proprietà o di usufrutto) ma soltanto i conferimenti contestuali dei correlati diritti di usufrutto e nuda proprietà che consentano alla conferitaria di acquisire la piena proprietà della partecipazione. E questo anche qualora sia altresì oggetto di conferimento una quota in piena proprietà che consenta alla conferitaria di acquisire/integrare una partecipazione di

controllo (quota per la quale continua ad applicarsi il regime del realizzo controllato);

- fa eccezione al principio appena descritto l'ipotesi di conferimento di azioni o quote in nuda proprietà a cui siano attribuiti i diritti di voto, purché la conferitaria acquisisca/integri il controllo della società scambiata;
- l'articolo 177 è applicabile al contestuale conferimento di correlati diritti parziari (di nuda proprietà e usufrutto), a condizione che i conferenti ricevano quote di partecipazione nella conferitaria in piena proprietà, in tal modo acquisendo la qualifica di soci (qualifica che l'Agenzia interpreta in maniera strettamente letterale).

Le ricadute sul riassetto

Quest'ultima interpretazione ostacola la creazione di una *holding* di famiglia nell'ipotesi in cui le quote della società che si dovrebbe conferire siano già intestate in nuda proprietà e usufrutto.

Infatti, una situazione in cui i

figli sono già intestatari della nuda proprietà sulle quote della società al momento del conferimento nella holding comporterebbe i seguenti effetti:

- in ipotesi di conferimento della sola nuda proprietà senza diritti di voto (al fine di mantenere l'usufrutto in capo ai genitori) l'articolo 177 non sarebbe applicabile. Di conseguenza, la plusvalenza derivante dal conferimento delle quote in nuda proprietà sarebbe tassata in capo ai figli sulla base di quanto previsto dall'articolo 9 del Tuir, cioè prendendo come riferimento il valore normale;
- in ipotesi di contestuale conferimento di nuda proprietà e usufrutto, il regime del realizzo controllato sarebbe applicabile ma a condizione che genitori e figli ricevano le quote della holding in piena proprietà, con ciò vanificando gli effetti della ripartizione tra nuda proprietà e usufrutto in essere ante conferimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

INFORMAZIONE PROMOZIONALE

Aziende & Territorio
a cura di PUBLIMEDIA GROUP.IT

Competenza e costanza per imprese vincenti

Da Lazio e Umbria prodotti e servizi basati su professionalità, tradizione, ricerca e nuove tecnologie

Castroni: i maestri del caffè che tramandano una passione iniziata nel lontano 1932

In via Cola di Rienzo, che dal Lungotevere Michelangelo arriva a ridosso della Città del Vaticano, passa un pezzo della storia di Roma. E di quella storia fa parte anche uno dei simboli della capitale che si incontrano lungo la via: Castroni, il nome che in città è indissolubilmente legato al caffè e al suo aroma. Fondata nel 1932 da Umberto Castroni come drogheria e bottega di coloniali, l'azienda durante la Seconda Guerra Mondiale diventa il punto di riferimento per i soldati americani di stanza a Roma. In quei tempi difficili, però, da Castroni era possibile consumare soltanto il surrogato del caffè, ma proprio grazie ai soldati USA le pregiate miscele aromatiche iniziarono ad arrivare diventando in breve il fiore all'occhiello dell'offerta proposta dal locale di Via Cola di Rienzo.

Fu poi negli anni del boom

economico che Castroni, perfettamente in linea con i trend dell'epoca, cominciò a vivere quel successo che l'accompagna ancora oggi. La svolta arrivò poi con l'approvvigionamento di prodotti orientali, che Marcello, il figlio del fondatore, iniziò a ricercare sui mercati europei. Oggi Castroni è presente con il proprio marchio in tutto il mondo, dall'India al Giappone, dall'America alla Scandinavia, senza però aver mai rinunciato alla leadership acquisita a Roma e in Italia dove rappresenta uno dei principali fornitori di chef e aziende della ristorazione di alto livello che si rivolgono ad essa per ottenere spezie e condimenti rari dalla qualità superiore. Pur essendosi notevolmente ampliata con altri punti vendita, l'azienda Castroni resta profondamente legata al locale di Via Cola di Rienzo. Info: www.castronicoladirienzo.it



Interno di Castroni



Realizzazione di un pozzo

Cipa: passione e dedizione

Fondata nel 1986, Cipa SpA è un'azienda con oltre trent'anni di esperienza maturata nell'ambito della costruzione di opere speciali come gallerie, pozzi, fondazioni e consolidamento dei terreni. Presente sull'intero territorio italiano questa società rappresenta senza dubbio un solido punto di riferimento nel proprio mercato d'appartenenza. Strutturata all'estero da ormai 10 anni, l'impresa è attualmente attiva in Algeria, Francia, Danimarca, Romania ed Egitto. A conferma della propria leadership Cipa vanta l'importante primato di essere stata operativa nei lavori di qualunque metropolitana realizzata in Italia, nonché nella costruzione di quelle di Varsavia, Copenaghen e Bucarest. A tal proposito, L'ANCE - Associazione Italiana Dei Costruttori Edili - nel rapporto 2017 ha collocato Cipa SpA al diciottesimo posto nella classifica delle imprese di costruzioni italiane operanti all'estero. Info: www.cipaspa.it

Polo Informatico 20 anni di ICT

L'amministratore Gastone Bizzarri è felice di presentare il Polo Informatico, azienda del Gruppo Rastelli&Bizzarri attiva da 20 anni nello scenario dell'ICT del Centro Italia. «Il Polo Informatico è uno dei principali partner Zucchetti, e in ogni nostra azione mettiamo sempre al centro il cliente e le sue esigenze. Ci confrontiamo con l'imprenditore e il professionista dandoci obiettivi raggiungibili e soprattutto realizzabili. Per pianificare lo sviluppo della nostra società ho istituito un comitato direttivo presieduto dall'ingegner Giacomo Pompei e composto da Paolo Rastelli e Alessandro Tagliari. Quale partner certificato Zucchetti proponiamo ai nostri clienti tutti i prodotti della suite Infinity, dal Gestionale Adhoc a tutto il mondo del HR, le soluzioni Ago Infinity e Paghe Web, e la gamma degli applicativi gestionali client server, quali Adhoc Revolution ed Enterprise». Info: www.poloinformatico.it



Gastone Bizzarri



Patè al tartufo nero

La Rustichella Tartufi: qualità, artigianalità e innovazione esportate in tutto il mondo

Se nei più importanti ristoranti di Hong Kong e New York, è oggi possibile trovare piatti preparati con ricette a base di tartufo, lo si deve soprattutto all'intraprendenza di Sergio Brugnoli, il fondatore dell'azienda La Rustichella Tartufi, una delle più importanti realtà a livello mondiale nella lavorazione di questa straordinaria prelibatezza tutta Made in Italy. L'impresa con sede a San Cesario, in provincia di Roma, è attiva sin dal 1986 e attualmente è ancora guidata dalla seconda generazione della famiglia Brugnoli. Così come l'azienda è rimasta sempre a conduzione familiare, anche le tecniche di lavorazione del tartufo non si sono mai distaccate dalla tradizione artigianale che contraddistingue la cultura gastronomica del nostro Paese. Il prodotto, raccolto fresco, in fase di produzione viene trattato con maestria dal team

aziendale, mentre gli chef di La Rustichella Tartufi si occupano di curare la presentazione di nuove elaborazioni durante eventi organizzati anche all'estero per diffondere la conoscenza del tartufo. Perfettamente organizzata per offrire ai clienti totale supporto in ogni fase della vendita, senza alcun dubbio l'azienda ha uno dei suoi punti di forza nella capacità di innovare nella tradizione, proponendo abbinamenti inediti, come ad esempio con il sushi e il sashimi. Nel corso degli anni, quindi, il marchio La Rustichella Tartufi si è imposto Oltreoceano ottenendo tutte le più importanti certificazioni sanitarie e di qualità alimentare. Tra queste figurano la IFS, la BRC e persino la certificazione Kosher che impone precise regole per i prodotti gastronomici rivolti a consumatori di religione ebraica. Info: www.larustichellatartufi.com

Remoin: impianti all'avanguardia

Remoin Sri è una società di Cisterna di Latina fondata nel 1982. Grazie al know-how e all'esperienza acquisita, negli ultimi anni ha sviluppato diversi progetti per l'impiantistica per uso chimico e farmaceutico inerente i fluidi puri quali acqua purificata, acqua distillata per uso iniettabile, vapore pulito, linee di produzione, sale preparatorie e sistemi CIP-SIP (il tutto conforme alle direttive CFR 21 part.11, normative CE e secondo prescrizioni FDA & GMP Europee). L'ultimo progetto realizzato da Remoin riguarda gli impianti isolatori completi di Sala Preparazione per la produzione di farmaci oncologici. Il lavoro, presentato in Germania alla fiera della AICHEMA tenutasi a Francoforte nel giugno del 2018, è stato apprezzato da diversi clienti. A conferma del livello di internazionalizzazione raggiunto, l'azienda ha ricevuto importanti ordini dall'Europa e dai paesi extra europei. Info: www.remoin.com



Impianto isolatore



Sugaroni: cotto fatto a mano

Dall'argilla di un'antica cava prende forma il cotto Sugaroni, simbolo di artigianalità e creatività Made in Italy e della passione di una famiglia che dal 1685 (anno di fondazione) ad oggi, ha realizzato lavori di assoluto prestigio storico-artistico presso molti edifici patrimonio della cultura del nostro Paese. A fronte di questa storia secolare l'azienda oggi è protagonista di numerose innovazioni, frutto del connubio fra tradizione e ricerca. Nell'ampio ventaglio disponibile spiccano il Nero Etrusco nella versione da pavimento e rivestimento, che trova origine in una lavorazione in parte ancora avvolta nel mistero come quella del Bucchero, e la Linea Tecnica, assoluta novità per il settore, presentata al recente Salone Internazionale della Ceramica di Cersaie: un prodotto a bassa assorbenza e alta impermeabilità, resistente al calpestio, che non si macchia e non necessita trattamenti. Info: www.sugaroni.it